



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Accordo per la proroga di contratti di lavoro subordinato a Tempo Determinato del Personale Tecnico Amministrativo a norma dell'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. 368/2001

Il giorno 26 marzo 2014 presso la sala Rosso Portale del Rettorato, in via Verdi, 8, si sono incontrate

La Delegazione di Parte Pubblica

e

La Delegazione di Parte Sindacale

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Ely' and 'del'.

Premesso che in data 24 marzo 2014, è stato sottoscritto l'accordo sindacale, da considerare ipotesi di accordo ai soli fini della procedura contrattuale di cui all'art. 5 del CCNL Università 16/10/2008, riguardante la proroga di contratti di lavoro subordinato a Tempo Determinato del Personale Tecnico Amministrativo a norma dell'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. 368/2001, del seguente tenore testuale:

Ipotesi di Accordo per la proroga di contratti di lavoro subordinato a Tempo Determinato del Personale Tecnico Amministrativo a norma dell'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. 368/2001

Il giorno 24 marzo 2014 presso la Sala Allara, in via Verdi, 8, si sono incontrate

La Delegazione di Parte Pubblica

e

La Delegazione di Parte Sindacale

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'del' and 'yr'.

Premesso che

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, rinvia ai CCNL la disciplina dell'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 368 del 06/09/2001;

l'art. 22, comma 1, del CCNL del Comparto Università del 16/10/2008 dispone che "Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quelle del D.Lgs. 368/2001, in quanto compatibili.";



Handwritten signature 'Fru' at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including '115' and 'del'.

- l'art. 36, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato";

- l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 dispone che "Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.";

- l'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 attribuisce alla contrattazione, di qualsiasi livello, il potere di derogare le norme di legge sulla scadenza del termine dei contratti e sulla successione dei contratti nel tempo e il comma 4 bis, tramite la conclusione di accordi collettivi "stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", consente di derogare ai vincoli espressi dal citato art. 4 comma 1 dello stesso D.Lgs. e, in particolare, a quelli relativi alla durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

- l'art. 5 del DLgs. 29 marzo, n. 49 ha individuato nuovi indicatori per l'applicazione del limite massimo delle spese di personale delle Università;

- l'art. 66 comma 13 bis del D.L. 25/6/2008, n. 112, come modificato dall'art. 1 comma 460 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che "per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018.";

- con il Protocollo d'Intesa sul lavoro pubblico, sottoscritto in data 11/05/2012 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, le Parti, al fine di attivare interventi a favore del "Personale precario in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni", tra l'altro, convengono sulla possibilità di "avvalersi, nel quadro della normativa vigente, di norme ed accordi per la proroga o il rinnovo dei contratti esistenti, nell'ambito delle risorse disponibili";

- con la Legge 125/2013, di conversione del D.L. 101/2013, il Legislatore ha inteso porre in essere azioni positive per il contrasto al fenomeno del precariato del lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

- la Circolare n. 5 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indirizzi volti al superamento del fenomeno del precariato e precisa, con particolare riferimento alla disciplina delle proroghe dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che "si considerano applicabili le disposizioni previste dall'art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 in merito alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

Considerato che

- il piano di programmazione delle risorse umane, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 17/2/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/2/2014, avente ad oggetto: "Documento programmatico sul personale Tecnico-Amministrativo - Programmazione 2013/2019" si pone l'obiettivo di supportare in maniera efficace la realizzazione delle azioni strategiche deliberate dagli organi di governo in presenza di una progressiva riduzione di personale tecnico amministrativo dovuta al quadro normativo attuale in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione;

- tra le linee d'intervento in materia di assunzione, sarà necessario tener conto di particolari necessità organizzative e/o esigenze di riequilibrio tra le strutture di Ateneo per le quali è richiesto l'apporto professionale di personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato già proficuamente inserito nella struttura funzionale dell'Ateneo;

- in attuazione delle linee strategiche di sviluppo dell'Ateneo, le attuali esigenze organizzative e funzionali, richiedono in molti casi l'apporto professionale del personale con contratti di lavoro a tempo determinato già operante nella struttura organizzativa dell'Ateneo per la realizzazione e il completamento di alcune attività già avviate nell'ambito delle attività di supporto alla didattica, alla ricerca, alla introduzione del bilancio unico, nonché dei processi di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;

- nelle more dell'espletamento della revisione della attuale struttura organizzativa, sarà utile avvalersi dell'esperienza e dell'apporto di figure professionali già formate, da individuare nelle unità di personale che prestano servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato anche oltre il limite della durata triennale dei rispettivi contratti;

Concordano

in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001 e chiarito dalla Circolare n. 5 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica:

a) sull'opportunità che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato contemplate dalla programmazione 2013/2019, il personale a tempo determinato in servizio continui ad esercitare le proprie funzioni presso le strutture di Ateneo di attuale assegnazione;

b) che l'obiettivo di continuità di cui al punto precedente risponde tanto ad una esigenza dell'Amministrazione - di non aver ripercussioni negative sul normale svolgimento delle proprie funzioni istituzionali - quanto a quello del personale coinvolto che può partecipare senza soluzione di continuità alle procedure di reclutamento ordinario e, qualora l'Amministrazione se ne avvallesse, speciale a regime, col beneficio della valorizzazione della competenza acquisita;

c) che l'Ateneo, laddove ne ravvisi le effettive ragioni oggettive/organizzative, **possa prorogare fino al 31/12/2016**, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato considerati al momento dell'istruttoria del Documento programmatico sul personale Tecnico-Amministrativo - Programmazione 2013/2019 (v. Allegato I) e comunque in essere alla data del presente accordo sindacale, in deroga al limite dei trentasei mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e al limite di una sola proroga per l'intero rapporto contrattuale previsti dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 368/2001, nel rispetto della disponibilità delle risorse finanziarie a tale fine destinabili e dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente relativamente al personale a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni.

Questo accordo è da ritenere, allo stato, ipotesi di accordo, in relazione al quale verranno adottate le procedure e i tempi di cui all'art. 5 comma 3 del CCNL 16/10/2008.

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014, le parti sottoscrivono definitivamente il riportato accordo sindacale.

Per la Parte Pubblica



Il Presidente
Prof. G. Ajani



Il Direttore Generale
Dott.ssa L. Segreto

Per la Parte Sindacale


La RSU

- Massimo Cappelli
- Salvatore Castorina
- Massimo Crestani
- Cosima De Gironimo
- Franco De Michieli
- Stefano Demichelis
- Giuseppe Formica
- Paolo Gai
- Enrico Gastaldi
- Silvia Landorno
- Giuseppe Maiorana
- Francesco Mallamace
- Consolatrice Murtas
- Domenica Pagano
- Salvatore Paolella
- Ettore Piccoli
- Rossella Postiglione
- Rosario Sgambati
- Antonella Valerio
- Stefano Vannicelli
- Lorenzo Zamprota











FIRMATO IL 28/03/14




FIRMATO IL 28/03/14










FIRMATO IL 28/03/14


FIRMATO IL 28/03/14





Le Organizzazioni sindacali territoriali

CISL Università

CSA di CISAL

Fed Nazionale CONSAL SNALS/CISAPUNI

FLC-CGIL

USB/PI

UIL RUA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIDELTATO
IL 28/03/14

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Personale TD in servizio al 17/02/2014 (esclusi i prorogabili ex L. 125/2013)

Ex parte

		Area Amm.	Area Amm-Gest	Area Biblioteche	Area Servizi Gen.	Area TSED	Totale complessivo
Prorogabili a seguito di accordo sindacale (art. 5, comma 4, D.Lgs. 368/2001)	Categoria B				1		1
	Categoria C	2		2		2	6
	Categoria D		19			8	27
	Totale:	2	19	2	1	10	34
Prorogabili per la prima volta ex D.Lgs. 368/2001	Categoria C	2				3	5
	Categoria D		8			5	13
	Totale:	2	8			8	18
Totale complessivo:		4	27	2	1	18	52

Conferma
di
...

...

...
...
...

...

...

...

...

AUGUSTO I



Torino, 26 marzo 2014

Allo Staff Relazioni Sindacali e Pari Opportunità
fax 011/6704209

La sottoscritta **Silvia Landorno**, delegata RSU, sottoscrive l'accordo per la proroga di contratti di lavoro subordinato a Tempo Determinato del personale Tecnico Amministrativo a norma dell'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. 368/2001.



In fede

Silvia Landorno

